



DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER LA CONTRAZIONE DI UN MUTUO DELLA DURATA DI 20 ANNI A TASSO FISSO PER FINANZIARE PARZIALMENTE GLI ONERI DIRETTI E INDIRETTI SOSTENUTI PER L'ACQUISIZIONE DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE AD INCUBATORE DI IMPRESA - CIG. 043496721F

Art. 1 – Oggetto scopo e durata del contratto

La Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura della Spezia (di seguito Camera di Commercio), con determinazione del Segretario Generale dell'1/2/2010, ha deliberato l'approvazione ad indire una procedura di gara aperta per la contrazione di un mutuo bancario di importo pari a € 1.000.000,00 ed a tasso fisso della durata di 20 anni, destinato a coprire parzialmente gli oneri sostenuti dalla Camera di Commercio di La Spezia, in conseguenza dell'acquisto di un immobile da adibire ad incubatore di imprese.

Si precisa che il valore dell'immobile è di € 1.460.000,00 e che la Camera di Commercio ha stipulato in data 30.11.2009 il contratto di acquisto ed ha corrisposto contestualmente alla parte venditrice € 700.000,00 a titolo di acconto sul prezzo di vendita.

Il contratto di mutuo bancario ed i rapporti tra la Banca aggiudicataria mutuante e la Camera di Commercio, sono disciplinati secondo le disposizioni, modalità e tempi indicati nel presente atto.

L'affidamento del presente appalto di servizi avviene mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D. Lgs. 163/2006.

Gli Istituti di credito interessati dovranno presentare le rispettive offerte in base alle condizioni ed alle modalità riportate nel presente documento.

Saranno ammessi a partecipare alla gara esclusivamente gli Istituti di credito in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente disciplinare.

L'aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, di cui all'art. 82 del D.Lgs. 163/2006, come integrato dal presente Disciplinare di Gara.

La Camera si riserva il diritto di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua o di non procedere in nessun caso all'aggiudicazione.

Le somme previste nel piano di ammortamento del mutuo erogato saranno iscritte nei bilanci della Camera di Commercio per tutta la durata del finanziamento, nei termini indicati dall'articolo 8 del presente atto.

Art. 2 – Soggetti

I soggetti del contratto di mutuo bancario regolato dal presente capitolato sono la Camera di Commercio e la Banca aggiudicataria della procedura di gara aperta per la contrazione di un mutuo per finanziare parzialmente gli oneri diretti ed indiretti per l'acquisizione di un immobile da adibire ad incubatore di imprese.



Art. 3 - Requisiti di partecipazione alla gara

La partecipazione alla gara è riservata agli Istituti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, per attività inerenti l'oggetto della gara;
- b) l'iscrizione agli albi di cui agli artt. 13 e 64 ovvero agli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 385/93 o il possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 14 del suddetto Decreto; nel caso di Istituto appartenete ad altro Stato della CE, documentazione equipollente in vigore in tale Stato. Nel caso di partecipazione sotto forma di raggruppamento temporaneo di concorrenti tale documentazione dovrà essere presentata da ciascun componente il raggruppamento;
- c) insussistenza di condizioni di esclusione dalla gara di cui all'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e specificatamente assenza di:
 1. procedure di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e di concordato preventivo (art. 38 comma 1 lett. a);
 2. misure di prevenzione o di cause ostative previste dall'articolo 10 legge 31.05.1965 n. 575 (art. 38 comma 1 lett. b);
 3. sentenze di condanna per reati che incidono sulla moralità professionale o di partecipazione ad organizzazione criminale (art. 38 comma 1 lett. c);
 4. violazione del divieto di intestazione fiduciaria (art. 38 comma 1 lett. d);
 5. infrazioni in materia di sicurezza ed altri obblighi derivanti da rapporti di lavoro (art. 38 comma 1 lett. e);
 6. gravi negligenze o errori nello svolgimento dell'attività professionale (art. 38 comma 1 lett. f);
 7. violazioni di obblighi fiscali (art. 38 comma 1 lett. g);
 8. false dichiarazioni in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle gare e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati dell'Osservatorio (art. 38 comma 1 lett.h);
 9. irregolarità contributive (art. 38 comma 1 lett. i);
 10. mancata presentazione della certificazione di cui all'art. 17 della legge 12.03.99 n. 68 (art. 38 comma 1 lett. l);
 11. sanzioni interdittive (art. 38 comma 1 lett. m);
 12. sospensione o decadenza di attestato SOA (art. 38 comma 1 lett. m -bis);
 13. denuncia di reati di concussione o estorsione (art. 38 comma 1 lett. m- ter);
 14. situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. ed imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale (art. 38 comma 1 lett. m- quater);
- d) insussistenza, nei confronti degli amministratori, delle condizioni ostative a ricoprire cariche in banche, di cui al Decreto del Ministero del Tesoro 18 marzo 1998 n. 161;
- e) che all'Istituto di credito o ai propri rappresentanti non siano state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, che impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- f) di non trovarsi in situazioni di partecipazione di cui all'art. 37, comma 77, del D. Lgs. 163/06 ovvero di cui all'art. 36, comma 5 del D.Lgs. 163/2006;



- g) essere in regola con il pagamento del diritto annuale di cui alla legge 580/1993;
- h) non trovarsi nelle condizioni ostative di cui alla legge 575/1965 e non essere soggetti ad alcun divieto sospensione e decadenza di cui alla vigente normativa antimafia.

Il possesso dei suddetti requisiti può essere accertato dalla Camera di Commercio in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo di prova. L'accertamento di una causa di esclusione non dichiarata determina l'esclusione del concorrente, con conseguente facoltà per la Camera di Commercio di richiedere il risarcimento dei danni.

In caso di partecipazione di R.T.I. o di consorzio i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti da tutti gli Istituti partecipanti al raggruppamento od al consorzio, che partecipano alla presente gara.

Ai soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 si applicano le disposizioni dell'art. 35 del medesimo decreto.

Art. 4 - Garanzie dei partecipanti alla gara

Come previsto dall'articolo 75 del D.lgs. 163/2006, al fine di garantire la serietà dell'offerta, ciascun concorrente dovrà presentare in originale, a pena di esclusione una garanzia con validità per almeno 90 gg. dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia potrà essere costituita, secondo le modalità previste dai commi 2 e 3 dell'art. 75 del D.Lgs 163/2006.

Ai sensi dell'art. 75 co. 4, la garanzia dovrà essere "a prima richiesta" e quindi prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co.2 del codice civile e dovrà essere operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia provvisoria può essere ridotto del 50% qualora il concorrente sia in possesso di certificazioni del sistema di qualità previsti dal comma 7 dell'art. 75 del D.Lgs 163/2006.

Si precisa che in caso di RTI o consorzio (costituiti o da costituirsi) la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono in possesso della certificazione di qualità.

L'offerta deve essere altresì corredata, ai sensi dell'art. 75 – comma 8 – dall'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.

Art. 5 - Garanzia dell'affidatario del servizio

L'articolo 113 del D.lgs 163/2006 prevede per l'aggiudicatario l'obbligo di costituire una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto.

Al pari della garanzia provvisoria, anche la garanzia definitiva dovrà essere "a prima richiesta" e quindi prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co.2 del codice civile e dovrà essere operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.



Art. 6 - Erogazione del finanziamento

Il mutuo dovrà essere erogato dalla Banca mutuante in unica soluzione ed entro la data del 30.03.2010.

La Banca aggiudicataria si impegna a mettere a disposizione la somma richiesta, anche nelle more della sottoscrizione del contratto, a seguito di semplice domanda scritta della Camera di Commercio. In ogni caso, la somma dovrà essere versata mediante bonifico su un conto precedentemente comunicato ed intestato alla stessa Camera di Commercio, presso l'Istituto CARISPE s.p.a. che svolge funzioni di Istituto Cassiere.

Si precisa che nell'ipotesi di erogazione effettuata prima della data dell'inizio dell'ammortamento saranno corrisposti dalla Camera di Commercio interessi di pre-ammortamento dalla data di erogazione (inclusa) fino al giorno immediatamente precedente l'inizio dell'ammortamento (incluso) calcolati al tasso determinato ai sensi del successivo art. 7

Art. 7 –Tasso di Interesse

Si procederà all'aggiudicazione a favore dell'Istituto di credito che avrà offerto il prezzo più basso (art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) inteso come minore spread offerto.

L'offerta dovrà contenere lo spread (maggiorazione o diminuzione) espresso in punti percentuali annui con arrotondamento al terzo decimale da applicare al tasso IRS a 20 anni.

In caso di discordanza tra il valore in cifre e quello in lettere prevarrà il valore più vantaggioso per la Stazione Appaltante.

In caso di offerte uguali si procederà tramite sorteggio.

Lo spread offerto dall'aggiudicatario è unico ed invariabile per tutta la durata del mutuo.

Lo stesso spread è comprensivo di tutte le spese di istruttoria, degli onorari, delle commissioni, dell'imposta di registro ed ogni altro tipo di remunerazione, comunque denominata.

Il tasso fisso nominale annuo (base di calcolo 360/360) sarà parametrato all'Interest Rate Swap (EURIRS) a 20 anni. Il tasso fisso nominale annuo che sarà applicato al contratto di mutuo sarà l'EURIRS maggiorato o ridotto dello spread indicato dall'offerente.

Il tasso su cui sarà costruito il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo sarà ottenuto applicando le condizioni (spread) offerte in sede di gara sul parametro EURO IRS di riferimento rilevato su Il Sole 24 Ore dell'ultimo giorno lavorativo bancario precedente quello di stipula del contratto di mutuo.

Art. 8 –Ammortamento

L'ammortamento del prestito è suddiviso in periodi di interessi della durata di sei mesi ciascuno coincidenti con il primo (1 gennaio – 30 giugno) ed il secondo semestre (1 luglio – 31 dicembre) dell'anno solare.



Il mutuo sarà rimborsato mediante n. 40 rate semestrali costanti e posticipate comprensive di capitale ed interessi.

La Banca mutuante dovrà predisporre a seguito dell'erogazione del mutuo un piano di ammortamento specifico, che sarà consegnato alla Camera di Commercio alla relativa data di inizio ammortamento.

Art. 9 - Interessi di mora

Nel caso di ritardo da parte della Camera di Commercio nell'effettuazione di qualsiasi pagamento per quota capitale o quota interessi in base al contratto di mutuo stipulato, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti alla Banca mutuante, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati al tasso di interesse contrattuale maggiorato di 3 punti percentuali annui (base di calcolo 360/360). Tali interessi decorreranno di diritto dal giorno (incluso) in cui avrebbe dovuto essere corrisposta una qualunque somma dovuta per contratto fino al giorno (escluso) dell'effettivo pagamento senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per avvenuta scadenza del termine.

Art. 10 - Pagamenti

Tutti i pagamenti in adempimento all'obbligo di rimborso, dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dall'Istituto cassiere nel conto corrente bancario intestato alla Camera di commercio e precedentemente comunicato alla Banca mutuante. A tal fine la Camera di commercio impartirà all'Istituto Cassiere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso inviati dalla Banca mutuante all'Istituto cassiere e contrassegnati con le coordinate della Banca mutuante.

La Camera di Commercio, sino alla totale estinzione del mutuo, si obbliga a dare incarico al proprio istituto cassiere pro-tempore di versare alla Banca mutuante le predette somme, autorizzando lo stesso ad accantonare sul totale delle entrate riscosse quanto necessario in ogni esercizio per far fronte al rimborso.

Art. 11 – Estinzione anticipata

La Camera di Commercio potrà in ogni tempo estinguere anticipatamente in tutto o in parte il suo debito senza oneri ulteriori per l'Ente, con un preavviso di almeno 30 giorni lavorativi mediante lettera raccomandata.

Ogni anticipata restituzione parziale di capitale comporterà la riduzione dell'importo delle semestralità residue, fermi il numero di esse originariamente pattuito e tutti gli oneri già considerati.

Art. 12– Stipulazione del contratto

Ai fini dell'aggiudicazione definitiva, la Camera di commercio effettuerà, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000, i controlli sul soggetto aggiudicatario relativamente al



possessione dei requisiti prescritti per l'ammissione alla gara ed alla regolarità contributiva INPS e INAIL. L'esito favorevole di tali controlli è condizione per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Si fa presente che con la presentazione dell'offerta l'istituto offerente si impegna a erogare il mutuo oggetto del presente atto alle condizioni tutte come risultanti dagli atti della gara. E' esclusa la facoltà per l'istituto mutuante di inserire nel contratto integrazioni e varianti rispetto alle condizioni di gara.

Il rappresentante dell'istituto aggiudicatario deve presentarsi per la stipulazione del contratto nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti e comunicati dalla Camera di commercio una settimana prima della data stabilita.

Ove nel termine indicato nel suddetto invito, l'aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito ovvero alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara, la Camera di Commercio ha facoltà di dichiararlo decaduto con introito della cauzione e con facoltà dell'Ente di affidare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

Qualora non si proceda alla stipula del contratto, l'Istituto aggiudicatario ha facoltà di recedere dagli obblighi di cui al presente capitolato, senza che possa pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta.

Art. 13 – Garanzie e oneri

La Camera di Commercio si obbliga a corrispondere puntualmente, alle relative scadenze, gli interessi e le relative quote di ammortamento. Allo scopo di assicurare l'esatto e puntuale pagamento delle rate di rimborso del mutuo, ciascuna costituita dalla quota capitale e dalla quota di interessi quali risulteranno dal piano di ammortamento, la Camera di Commercio si obbliga ad iscrivere nei propri bilanci, per tutta la durata del finanziamento, in appositi capitoli d'uscita, tra le spese obbligatorie, le somme occorrenti per l'effettuazione dei predetti pagamenti ed a dare inoltre incarico al proprio cassiere pro-tempore di versare alla Banca mutuante le predette somme, autorizzando lo stesso ad accantonare sul totale di tutte le entrate riscosse quanto necessario in ogni esercizio finanziario al predetto scopo.

La Camera di Commercio si obbliga a comunicare, a mezzo telefax, alla scadenza del contratto di servizio di cassa l'identità del nuovo Istituto cassiere e si impegna ad inserire in ogni contratto di cassa che sarà stipulato nel periodo di durata del finanziamento stesso, analogo incarico a quello sopra previsto.

Art. 14 - Responsabilità dell'impresa aggiudicataria

L'istituto aggiudicatario è responsabile del buon andamento dell'erogazione del servizio e degli oneri che dovessero gravare sulla Camera di Commercio a seguito dell'inosservanza da parte dell'aggiudicatario e/o del proprio personale dipendente, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.



Art. 15 - Modalità e termini di presentazione delle offerte

Il plico contenente l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre le ore 12.00 del 05/03/2010; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, all'Ufficio Protocollo della stazione appaltante sito in Piazza Europa n. 16 – La Spezia che ne rilascerà apposita ricevuta, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dei giorni feriali.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto della gara .

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "A - Documentazione" e "B -Offerta economica", a pena di esclusione.

La busta "A" deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- 1) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del presente disciplinare, come da fac-simile allegato;
- 2) ricevuta di versamento relativa al contributo previsto ai sensi della Deliberazione 10 gennaio 2007 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione dell'art. 1, comma 67, della L. 266/2005, per un importo pari a € 40,00 (quaranta/00);
- 3) (nel caso di raggruppamento non ancora costituito): dichiarazione, sottoscritta da ogni componente il raggruppamento temporaneo, che riporti:
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei di concorrenti;
 - a quale componente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale di rappresentanza con funzioni di capogruppo;
 - le quote percentuali del servizio assunte da ciascun componente il raggruppamento.
- 4) (nel caso di raggruppamento già costituito): mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- 5) garanzia prestata per la partecipazione alla gara come meglio descritto all'art. 4) del presente disciplinare.
- 6) copia del presente disciplinare sottoscritta in ultima pagina dal Legale Rappresentante.

Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal Legale Rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.



Le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti precedenti, a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. Le dichiarazioni dovranno essere corredate da copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità.

Per i concorrenti non residenti in Italia, dovrà essere prodotta documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La busta "B" deve contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Istituto concorrente come da modulo allegato. Tale offerta è espressa con l'indicazione dello spread annuo fisso, formulato in cifre e lettere. In caso di discordanza tra esse, prevarrà il dato espresso in lettere.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i rappresentanti delle imprese associate, a pena di esclusione dalla gara.

La suddetta busta, chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dovrà riportare, all'esterno: oggetto dell'appalto e nominativo dell'Impresa concorrente.

L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta a bollare l'offerta prodotta in sede di gara ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e s.m.i.

Art. 16 - Varianti e Subappalto

Non sono ammesse varianti, né offerte condizionate. Non è prevista la facoltà di presentare offerte parziali per una parte del servizio. Non sono ammessi subappalti ad altro ente, società o istituto.

Art. 17 – Cessione del contratto

E' vietata cessione di contratto senza l'espressa autorizzazione da parte di questa Stazione Appaltante.

Art. 18 – Vincolatività delle offerte

Nella fase che precede l'affidamento, i soggetti partecipanti alla gara sono vincolati alla propria offerta per un periodo di 60 giorni decorrenti dalla data ultima utile per la presentazione dell'offerta.

Art 19 – Risoluzione

Le parti convengono espressamente che il mancato pagamento, alle relative scadenze, di qualunque somma dovuta a titolo di rimborso capitale o corresponsione interessi, darà facoltà alla parte mutuante di ritenere risolto di diritto il contratto.

La risoluzione di diritto relativa potrà essere altresì fatta valere dalle parti in tutti gli altri casi di inadempimento anche di uno solo degli obblighi ed impegni previsti dal contratto o qualora venissero a mancare le garanzie previste nel contratto.

La Camera di Commercio potrà procedere alla risoluzione del contratto nelle seguenti ipotesi imputabili all'Impresa:



1. grave ovvero ripetuta negligenza o frode e/o inosservanza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali o normativi;
2. cessazione d'attività, fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, ovvero intervenuta mancanza di qualunque altro requisito morale previsto per la partecipazione alla gara;
3. intervenuta mancanza di un qualunque requisito abilitativo/autorizzativo necessario, anche in virtù di norme sopravvenute, per l'esecuzione dell'appalto;
4. cessione del contratto e subappalto del servizio a terzi;
5. negli altri casi eventualmente previsti dalla legge.

Nel caso di cui al precedente punto 1) dopo la diffida formulata con apposita nota, delle inadempienze, qualora l'Istituto mutuante non provveda, entro e non oltre il termine di tre giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire anche via fax, a sanare le medesime, la Camera di commercio provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art 1454 del Codice Civile.

Nel caso di cui al precedente punto 4) il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 del Codice Civile.

Nel caso di Raggruppamento di Imprese si applicherà la disciplina di cui all'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s. m. i.

Nei suddetti casi l'Impresa aggiudicataria avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per la Camera di affidare a terzi il servizio in danno dell'Impresa inadempiente, addebitando a quest'ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando l'applicazione delle penali nonché il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte dell'Ente.

In tali ipotesi la Camera di commercio procederà alla escussione della garanzia definitiva.

Art. 20 – Estinzione anticipata

La Camera di Commercio, in corrispondenza della scadenza di una delle rate, ha facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il presente mutuo senza alcun onere a proprio carico, con preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, mediante restituzione totale o parziale del capitale mutuato.

L'estinzione anticipata comporta la riduzione proporzionale dell'importo delle rate residue e non incide sulla durata dell'operazione così come originariamente pattuita.

Unitamente alla restituzione totale o parziale del capitale mutuato dovrà essere effettuato il versamento dei relativi interessi mutui, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente.



Art. 21 – Oneri e spese

Le spese relative all'istruttoria, qualsiasi altra spesa inerente la gestione del mutuo e le spese per ogni servizio accessorio richiesto durante la vita dell'operazione, comprese le spese contrattuali, sono a completo carico della Banca mutuante.

Art. 22 - Incongruenze

In assenza di accordo fra le parti, prevarrà l'ipotesi più favorevole per la Stazione Appaltante in caso di eventuali incongruenze o contraddittorietà tra i diversi atti di gara.

Art. 23 – Rinvio

Per quanto non contemplato nel Bando di gara, nel presente capitolato e dalle disposizioni in tali atti richiamate, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore in materia.

Art. 24 – Controversie

Per qualsiasi controversia relativa a validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Giudice del luogo ove ha sede la Camera di Commercio.

Art. 25 – Trattamento dei dati personali

Con il presente articolo si provvede a dare l'informativa prevista dall'art.13 del D. Lgs. 196/2003 facendo presente che i dati personali forniti dalle imprese partecipanti alla gara saranno raccolti presso la Camera di Commercio della Spezia per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio.

Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e informatizzata.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l'esclusione dalla gara.

I soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualsiasi momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza e chiederne l'integrazione o l'aggiornamento e rettificazione; hanno altresì diritto di ottenere l'indicazione delle finalità e modalità di trattamento.

I dati potranno essere comunicati dall'Ente a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere gli obblighi di legge.

L'Istituto di credito aggiudicatario del Servizio dovrà gestire e trattare gli eventuali dati sensibili e riservati acquisiti per il Servizio.

A tal fine l'Istituto di credito dovrà incaricare i propri addetti al trattamento di tali dati secondo la normativa di settore.



**Camera di Commercio
La Spezia**

L'Istituto/Azienda di credito dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato d'oneri e di averne compreso la portata e gli effetti.

Data _____

Per accettazione
Il Legale Rappresentante
